

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Regolarizzazione delle violazioni dei corrispettivi

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Il D.L. 131/2023 (c.d. **Decreto energia**) ha introdotto la possibilità di **sanare**, con l'utilizzo dell'istituto del **ravvedimento operoso**, talune **irregolarità** commesse dagli esercenti nella certificazione dei corrispettivi nel periodo compreso **dall'1.1.2022 al 30.6.2023**. In particolare, le violazioni regolarizzabili consistono:

- nella **mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi**;
- nella **memorizzazione e/o trasmissione incompleta o non veritiera** dei dati dei corrispettivi;
- nella **mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto**;
- nell'emissione dei menzionati documenti per un **importo inferiore** a quello **effettivo**.

La sanatoria è possibile:

- anche se le violazioni sono **già state constatate non oltre il 31.10.2023**;
- sempreché le violazioni **non siano state già oggetto di atto di contestazione** alla data del perfezionamento del ravvedimento;
- se il perfezionamento del **ravvedimento** avviene **entro il 15.12.2023**.

In deroga all'[articolo 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. 472/1997](#) - il quale prevederebbe l'impossibilità di **avvalersi della riduzione garantita dal ravvedimento operoso**, per le violazioni relative all'omessa memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi (e alla memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri), una volta che le stesse sono constatate (riduzione a 1/5) - la nuova disposizione stabilisce la possibilità per il contribuente di **avvalersi della riduzione della sanzione del 90%** (con un minimo di 500 euro), anche successivamente alla constatazione della violazione:

- a **1/7**, per le irregolarità commesse nel **2022**, a norma [dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis\), D.Lgs. 472/1997](#);
- a **1/8**, per le irregolarità commesse nel **2023** ed entro il 30.6.2023, a norma [dell'articolo 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. 472/1997](#).

Il vantaggio della sanatoria consiste, quindi, nella possibilità di sfruttare la riduzione da ravvedimento, **sebbene la violazione sia stata constatata entro il 31.10.2023**, sempreché la stessa, al momento del ravvedimento, non sia già stata contestata ai sensi dell'[articolo 16 D.Lgs. 472/1997](#).

Da notare che le violazioni in questione **non assumono rilevanza** ai fini dell'applicazione della **sanzione accessoria**, di cui all'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), che prevede la **sospensione** della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività **per un periodo da 3 giorni ad un mese**.

Violazioni ex [articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#)

Sanatoria ex [articolo 4 D.L. 131/2023](#)

Comma 1 – documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva	No
Comma 2 - documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ai fini Iva	No
Comma 2-bis – mancata e non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi + memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi infedele	Sì
Comma 3 – mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto + emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali	Sì

Sotto il **profilo strategico**, ai fini dell'adesione alla regolarizzazione introdotta dal D.L. 131/2023, va poi tenuto conto che:

- le violazioni sanabili possono aver determinato anche la **mancata contabilizzazione di ricavi**, con la conseguenza che, in tal caso, diventa necessario ravvedere anche le irregolarità ai fini **delle imposte dirette**. In particolare, per le **violazioni commesse nell'anno 2022**, si dovrà **integrare** il versamento dell'Irpef o dell'Ires riferita a tale annualità, con la possibilità però di evitare l'**infedele dichiarazione**, laddove la regolarizzazione avvenga **entro il 30.11.2023** (termine ultimo per i contribuenti solari per la presentazione del modello Redditi 2023);
- a parere dell'Agenzia delle entrate, il ravvedimento deve riguardare anche le Lipe;
- in sede di ravvedimento, non è possibile beneficiare del cumulo giuridico, di cui all'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#).